

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 34

a iniziativa dei Consiglieri Borroni, Assenti, Putzu, Baiocchi, Ciccioli, Leonardi, Ausili

presentata in data 10 marzo 2021

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 1992, N. 34
“NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL
TERRITORIO” E 20 APRILE 2015, N. 17 “RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA EDILIZIA”

Art. 1

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 34/1992)

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) sono aggiunte le seguenti parole: "I termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 30 sono ridotti alla metà."

Art. 2

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 17/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia) è inserito il seguente:

"1 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"), i Comuni, al fine di favorire il massimo utilizzo e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nonché il contenimento del consumo di suolo, possono individuare le zone territoriali omogenee di cui al d.m. 2 aprile 1444, n. 1968, anche se altrimenti denominate, nelle quali, in deroga al disposto di cui alla lettera a) del comma 1, consentire interventi di recupero dei sottotetti previsti da questo articolo purché sia assicurata, al netto delle strutture necessarie all'isolamento termico dei locali, un'altezza media ponderata non inferiore a 2,20 metri nonché un'altezza minima pari a 1,40 metri nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a 2,20 metri nei casi di coperture piane. L'intervento di recupero deve comunque prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'edificio e non può determinare la creazione di unità immobiliari autonome."

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.